



Statuti dell'Associazione svizzera dei mestieri d'arte

Articolo 1

L'Association Suisse des Métiers d'Art - Associazione Svizzera dei Mestieri d'Arte - Schweizerische Verein des Kunsthandwerks - Associaziun Svizra d'Artisanadi - Swiss Artcrafts Association [di seguito denominata "l'Associazione"] è un'associazione senza scopo di lucro disciplinata dal presente statuto e, in via sussidiaria, dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Articolo 2

- 1 La sede amministrativa dell'Associazione si trova all'indirizzo della sua segreteria.
- 2 La sua durata è indefinita.

Obiettivi

Articolo 3

1 L'Associazione ha lo scopo di federare e coordinare le iniziative dei Cantoni per la conservazione e la promozione dei mestieri d'arte in Svizzera e di incoraggiare lo sviluppo di questi mestieri praticati da professionisti eccellenti che hanno padroneggiato, sviluppato e trasmesso tecniche e competenze eccezionali.

2 Le missioni dell'Associazione sono in particolare:

- a) redigere un inventario delle professioni artistiche e artigianali in Svizzera, in particolare pubblicando il Repertorio delle professioni artistiche e artigianali svizzere.
- b) Coordinare la partecipazione della Svizzera alle Giornate europee dell'artigianato.
- c) Onorare e ricompensare gli artigiani che esercitano in Svizzera e che si sono distinti per la loro eccellenza, assegnando premi o partecipando a giurie con lo stesso scopo.
- d) Incoraggiare la trasmissione del know-how promuovendo l'apprendistato e la formazione nei mestieri.
- e) Aiutare a preservare le conoscenze e le abilità dei mestieri in via di estinzione.
- f) Promuovere il contributo dell'artigianato all'economia svizzera.

g) Rappresentare la Svizzera nelle istituzioni internazionali attive nel campo della promozione dell'artigianato.

3 L'Associazione può abbandonare temporaneamente alcune delle sue missioni in funzione dei suoi mezzi finanziari, e può anche prendere qualsiasi altra misura necessaria per raggiungere il suo scopo.

4 L'Associazione non ha scopo di lucro. È politicamente e confessionalmente neutrale. È di pubblica utilità e si qualifica per l'esenzione dall'imposta diretta ai sensi dell'articolo 56 lettere g/h della Legge federale 642.11 sull'imposta federale diretta, così come tutte le esenzioni simili previste dal diritto federale, cantonale e comunale.

Risorse

Articolo 4

Le risorse dell'Associazione derivano, se necessario, da:

- a) donazioni e lasciti;
- b) sponsorizzazioni;
- c) sussidi pubblici;
- d) abbonamenti pagati dai membri
- e) qualsiasi altra risorsa autorizzata dalla legge;



2 I fondi sono utilizzati in conformità con lo scopo sociale.

Membri

Articolo 5

1 L'adesione all'Associazione è aperta ai Cantoni svizzeri, agli enti pubblici e alle persone giuridiche che sostengono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione. Le domande di adesione devono essere indirizzate al Comitato. Il Comitato decide in merito a tali domande.

2 I cantoni svizzeri e gli enti pubblici che sostengono gli obiettivi e i compiti dell'Associazione possono diventare membri dell'Associazione. Le domande di adesione devono essere indirizzate al Consiglio. Il Consiglio decide in merito a tali domande.

3 La qualità di membro viene revocata mediante dimissioni scritte indirizzate al Consiglio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

4 La qualità di socio può essere revocata per decisione dell'Assemblea Generale anche in caso di mancato pagamento della quota associativa.

5 Il patrimonio dell'Associazione è l'unico responsabile degli impegni assunti a suo nome.

Corpi

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato
- L'organo di controllo

L'Assemblea Generale

Articolo 7

1 L'Assemblea Generale è l'autorità suprema dell'Associazione.

2 Ogni membro nomina un delegato che lo rappresenta all'Assemblea Generale.

3 L'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria. Può anche riunirsi in sessione straordinaria ogni volta che sia necessario su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri.

4 È validamente costituito dalla maggioranza dei delegati presenti.

5 Prende le decisioni a maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti, fatti salvi i paragrafi 11 e 12.

6 Elegge il Comitato dell'Associazione.

7 Stabilisce l'importo delle quote associative annuali.

8 Approva il rapporto annuale di gestione.

9 Approva il progetto di bilancio, i conti annuali e la relazione dei revisori e dà il discharge agli organi responsabili.

10 Esso nomina i revisori dei conti.

11 Decide su eventuali emendamenti agli statuti con una maggioranza di due terzi.

12 Decide lo scioglimento dell'Associazione con una maggioranza di due terzi.

Articolo 8

Il voto sarà per alzata di mano o per circolazione. Su richiesta di almeno un terzo dei membri, esse si svolgono a scrutinio segreto.



Articolo 9

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Annuale, conosciuta come Assemblea Generale Ordinaria, deve necessariamente includere:

- a. il verbale dell'ultima riunione dell'Assemblea Generale;
- b. la relazione sulle attività dell'Associazione durante il periodo precedente;
- c. le relazioni della tesoreria e dei revisori dei conti;
- d. la fissazione delle quote associative;
- e. il bilancio;
- f. nomine statutarie
- g. elezione dei revisori dei conti
- h. proposte dei membri.

Consiglio

Articolo 10

Il Comitato è composto da 5 a 7 persone e:

- a. decide sull'ammissione o l'esclusione dei membri;
- b. si organizza nominando il Presidente e il Tesoriere dell'Associazione;
- c. può dotarsi di un segretariato operativo retribuito;
- d. si riunisce almeno tre volte all'anno;
- e. prende atto della nomina dei delegati e dell'annuncio delle loro dimissioni;
- f. può istituire commissioni tematiche e, se necessario, nominare i loro commissari e fissarne la remunerazione;
- g. decide il principio e l'ammontare del compenso per i membri degli organi nominati ad personam e che prestano servizi specifici nelle commissioni tematiche;
- h. prepara il rapporto annuale di gestione, il progetto di bilancio e i conti annuali per l'Assemblea Generale;
- i. prende le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo fissato dall'Assemblea Generale;
- j. Convoca, su richiesta del Presidente, le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie per iscritto o per e-mail e comunica la data con almeno un mese di anticipo. Il Consiglio invia l'avviso della riunione, incluso l'ordine del giorno, a ciascun delegato con almeno 10 giorni di anticipo;
- k. assicura l'applicazione degli statuti, redige i regolamenti e amministra il patrimonio dell'associazione.

Articolo 11

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei voti dei suoi membri presenti. In caso di parità, il voto del presidente conta doppio.

Articolo 12

L'Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due:

- il Presidente dell'Associazione e un membro del Comitato;
- A) il Tesoriere e un membro del Comitato;
- B) per gli affari correnti, il Tesoriere e un membro della Segreteria.

Disposizioni varie

Articolo 13

1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 La gestione dei conti è affidata al Tesoriere dell'Associazione e deve essere verificata ogni anno dall'organo di revisione nominato dall'Assemblea Generale.



Articolo 14

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio disponibile sarà interamente destinato a un'istituzione che persegua uno scopo di interesse pubblico simile a quello dell'Associazione e che benefici di esenzione fiscale. In nessun caso il patrimonio può essere restituito ai membri o utilizzato a loro beneficio, in tutto o in parte, in qualsiasi modo.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale tenutasi a Berna il 31 ottobre 2023 ed entra in vigore il 31 ottobre 2023. Esso sostituisce e annulla quello del 2 dicembre 2021.

Firme

Raphaël Crittin
Presidente dell'Associazione

Christel Lovis
Tesoriere dell'Associazione